

## **Statuto dell'Associazione**

### **Art. 1**

Il presente statuto disciplina l'Associazione con la denominazione  
**“Circolo Nautico –supercondominio- Villaggio del Golfo”**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa, intendendo perseguire esclusivamente finalità sportive, non lucrative. -----

### **Art. 2**

L'Associazione ha sede legale in Nocera Terinese (CZ), Località Villaggio del Golfo – La Macchia. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria Deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in tutto il territorio Regionale. -----

### **Art. 3**

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta soltanto per le ragioni e secondo le modalità in appresso specificate. -----

### **Scopo - Oggetto**

#### **Art. 4**

Tenuto conto dell'assenza di finalità lucrative e della volontà di perseguire risultati in materia di attività sportive, L'Associazione, in proprio o con terzi, avrà come oggetto:

--- la promozione dell'esercizio e delle attività sportive, di ogni genere, sia nel campo nautico che in tutti gli altri settori, forme e manifestazioni, a livello amatoriale, dilettantistico e professionale, compreso il ricovero di imbarcazioni da diporto e da pesca; -----

la gestione, organizzazione e partecipazione - senza finalità di lucro o politiche, religiose e razziali - a manifestazioni sportive, di ogni ordine e grado, a tornei – squadre, mini club, con dotazione per il calcetto, il tennis beach, bocce e settori simili; con servizio esteso anche a soggetti portatori di handicap; -----

--- la gestione ed esecuzione di servizi di interesse ed utilità comune (pulizia viabilità, spiaggia, bordure esterne ai singoli lotti privati, campi calcio, tennis ed altro), il tutto previa sottoscrizione di rituali accordi/convenzioni con le Amministrazioni Condominiali che costituiscono il Villaggio del Golfo; -----

--- la promozione, lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente del litorale marittimo, degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo, per uno sviluppo sostenibile e solidale. -----

--- la gestione/distribuzione di pubblicazioni, giornali, riviste con particolare riferimento alla materia sportiva con dotazione di servizio internet e

collegamento in campo informatico, nonché la fornitura di materiale estivo: ombrelloni, sedie sdraio, canoe, pedalò. -----

--- la gestione - solo ed esclusivamente in favore dei Soci, degli Associati e Familiari – di pub, di punti di somministrazione bibite e bevande, di servizio bar e/o di ristorazione, appositamente consentiti dalla legge e dai regolamenti; -----

--- la organizzazione di attività ludiche, culturali, ricreative: giochi per bambini, ping pong, Animazione; -----

L'Associazione potrà affiliarsi a Federazioni Italiane od Estere di Circoli Nautici e potrà convenzionarsi con altre Associazioni che operano negli stessi Settori. Potrà inoltre godere delle agevolazioni fiscali, tributarie e creditizie previste dalla legge ed è aperta a ricevere contributi e sponsors da istituzioni civili pubbliche e private. -----

### **Soci**

#### **Art. 5**

Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e relativo Statuto e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione stessa e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento, purchè comunque siano proprietari (o parenti entro il secondo grado) di unità immobiliari poste all'interno del Villaggio del Golfo. -----

Tutti i Soci hanno eguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a corrispondere la quota associativa annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. E' esclusa la temporaneità della iscrizione e della partecipazione alla vita associativa. -

#### **Art. 6**

La qualità di Socio è intrasmissibile e la quota associativa annua non è rimborsabile né rivalutabile. -----

#### **Art. 7**

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché espresso almeno tre mesi prima. ---

L'esclusione del Socio, deliberata dall'Assemblea, potrà avvenire o per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 codice civile, ovvero per omesso versamento della quota associativa annua. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto a rimborso di contributi versati né pretese sul patrimonio dell'Associazione stessa. -----

### **Patrimonio**

#### **Art. 8**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

--- contributi degli aderenti;

--- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- liberalità e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive in genere.

### **Organi dell'Associazione**

#### **Art. 9**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui al precedente articolo 5 ed è ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo; tenuto conto che il periodo di maggiore attività dell'Associazione coincide con quello estivo, la seduta assembleare sarà convocata nel periodo giugno/agosto di ogni anno, oppure ogni qualvolta lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei Soci. -----

Ad Essa sono devoluti, per l'approvazione, i seguenti compiti:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione;
- il bilancio dell'esercizio finanziario; -----
- la esclusione di Soci; -----
- la nomina od il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo; -----
- altri argomenti attinenti la gestione o problematiche comunque di sua competenza. -----

L'Assemblea straordinaria è convocata, di norma, per deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. -----

#### **Art. 11**

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata a.r. da spedire ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata, o con qualsiasi altro mezzo (e-mail, fax, telefax, avviso affisso in appositi siti all'interno del Villaggio o secondo le indicazioni appositamente indicate da ciascun Socio), idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. -----

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà eventualmente rappresentare un numero massimo di altri due Soci, previa produzione di delega sottoscritta dal Socio delegante. -----

#### **Art. 12**

In prima convocazione le Deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la partecipazione ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci (presenti e delegati). In seconda convocazione, da tenersi

possibilmente ed eccezionalmente in un giorno diverso, le Deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci (presenti e delegati). -----  
-----

Le Deliberazioni inerenti la eventuale modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (e/o delegati). -----

La Deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere adottata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci (presenti e delegati). -----

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 13**

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da cinque Membri e durerà in carica tre anni, con possibilità di rielezione. -----

Nella prima riunione Esso nominerà il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. -----

Le cariche sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle rispettive funzioni. -----  
-----

L'Assemblea potrà comunque determinare eventuali compensi da riconoscere in favore dei Membri del Consiglio Direttivo, diversificandoli proporzionatamente fra loro, in rapporto alle specifiche funzioni svolte ed alla specialità degli incarichi espletati. --

#### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi Membri. Per la validità delle sue Deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza dei Membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Non sono ammesse Deleghe. -----  
-----

#### **Art. 15**

Al Consiglio Direttivo competono indistintamente tutti i poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di Delega al Presidente. In particolare elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, esamina la richiesta di ammissione di nuovi Soci, predispose il bilancio di esercizio con relativa relazione annuale sull'andamento della gestione. -----

### **Art. 16**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli dà esecuzione alle Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio ed emette qualsiasi provvedimento ritenuto necessario ed urgente, con obbligo di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo nella prima riunione. Ha facoltà di:

--- riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, in nome e per conto dell'Associazione, somme di qualsiasi importo e per qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie; -----

nominare avvocati per eventuali liti attive e/o passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, tributaria, Amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, nonchè per il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano, di diritto, al Vice-Presidente. Il concreto esercizio delle attribuzioni stesse da parte di Esso Vice-Presidente, attesta di per sé, di fronte a terzi (e senza pregiudizio dell'eventuale Sua responsabilità di fronte all'Associazione) l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al riguardo. -----

### **Art. 17**

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. -----

### **Art. 18**

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione ed espleta il servizio di Cassa, tenendo aggiornata la contabilità. -----

### **Esercizio e Bilancio**

### **Art. 19**

L'esercizio finanziario va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. -----

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. -----

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea che lo approva, nonché il bilancio dopo la sua approvazione, devono essere visionabili presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci per le opportune consultazioni o per estrarne copia, previa rituale richiesta. -----

### **Art. 20**

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano

parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. -----  
-----

### **Liquidazione e Scioglimento**

#### **Art. 21**

L'Associazione si scioglie per Deliberazione dell'Assemblea o per inattività della Stessa protratta per oltre due anni. -----

L'Assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, convenendo i relativi poteri. -----

Il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n° 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta comunque dalle leggi. ---

#### **Norme Applicabili**

#### **Art. 22**

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché dalle leggi in materia di Associazioni private. -----  
-----  
-----